

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 ottobre 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 3 maggio 2016, n. 7.

Modifiche agli articoli 3, 4, 8 e 97 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte). (16R00289)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2016, n. 9.

Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico. (16R00291)..... Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2016, n. 073/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei Piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41-ter, comma 14, della medesima legge. (16R00283)..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2016, n. 074/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica). (16R00284)..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2016, n. 5.

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. (16R00298)..... Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2016, n. 28.


Disposizioni in merito ai contributi per gli interventi di piantumazione della piana fiorentina. (16R00311)..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2016, n. 29.

Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996. (16R00312)..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2016, n. 30.

Legati di amicizia e cooperazione del Consiglio regionale. (16R00313)..... Pag. 25



LEGGE REGIONALE 9 maggio 2016, n. 31.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015. (16R00314) *Pag.* 26

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2016, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di settori di impiego. (16R00315) *Pag.* 28

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2016, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni. (16R00261) *Pag.* 29



REGIONE PIEMONTE

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 3 maggio 2016, n. 7.

Modifiche agli articoli 3, 4, 8 e 97 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale statutaria:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale statutaria n. 1/2005

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) le parole «e le Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «le Unioni montane, le forme associative comunali».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale statutaria n. 1/2005

1. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale statutaria n. 1/2005 le parole «delle Comunità montane, delle unioni di Comuni collinari» sono sostituite dalle seguenti: «delle Unioni montane, delle forme associative comunali».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale statutaria n. 1/2005

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale statutaria n. 1/2005 le parole «nelle Comunità montane e nelle unioni di Comuni collinari,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle Unioni montane e nelle forme associative collinari».

Art. 4.

Modifiche all'art. 97 della legge regionale statutaria n. 1/2005

1. Al comma 1 dell'art. 97 della legge regionale statutaria n. 1/2005 le parole «le Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «le Unioni montane, le forme associative comunali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 maggio 2016

CHIAMPARINO

(Omissis).

16R00289

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2016, n. 9.

Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il Gioco d'azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

2. La Regione promuove interventi finalizzati:

a) alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, nonché al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;



b) alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;

c) al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza dal gioco;

d) a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale, sull'educazione e formazione delle nuove generazioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «Gioco d'azzardo patologico (GAP)»: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) «sale da gioco»: i locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) «sale scommesse»: gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto n. 773/1931;

d) «spazi per il gioco»: gli spazi riservati ai giochi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;

e) «apparecchi per il gioco»: gli apparecchi ed i congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931.

Art. 3.

Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:

1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;

2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;

3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;

4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;

5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo «Slot no grazie» di cui all'art. 4, comma 2;

b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931;

c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;

d) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;

e) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;

f) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ed accordi con i comuni, in forma singola od associata, le Aziende sanitarie locali (ASL), i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore.


Art. 4.

Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del GAP

1. La Regione sostiene e promuove le iniziative delle:

a) associazioni dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;

b) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931, che adottano un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare e vincolare gestori ed esercenti alla sor-



veglanza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori ed al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale «Slot no grazie» rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa «Slot no grazie».

3. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi.

4. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco, in attuazione dell'art. 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

5. La Regione, tramite le ASL, rende disponibile ai soggetti di cui al comma 4 un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile ed i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.

6. Il materiale fornito ai sensi dei commi 4 e 5 è esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.

Art. 5.

Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;

e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;

f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;

g) istituti di credito e sportelli bancomat;

h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;

i) movicentro e stazioni ferroviarie.

2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

Art. 6.

Limitazioni all'esercizio del gioco

1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

Art. 7.

Divieto di pubblicità

1. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.

Art. 8.

Divieto di utilizzo da parte dei minori

1. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'art. 110, comma 7, lettera c-bis) del regio decreto n. 773/1931.



Art. 9.

Attuazione degli interventi

1. La Regione attua gli interventi previsti dal piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 3 e gli ulteriori interventi di prevenzione e di contrasto alla diffusione del GAP di cui all'art. 4 nell'ambito delle risorse regionali disponibili in materia di prevenzione sanitaria, nonché delle risorse statali ripartite ai sensi dell'art. 1, comma 133 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2015») e dell'art. 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2016»).

2. Gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi obbligatori di formazione e aggiornamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono a carico dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931.

Art. 10.

Funzioni di vigilanza e controllo e obblighi dei comuni

1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune.

2. I comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione della stessa.

Art. 11.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni dell'art. 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.

2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'art. 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931.

3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'art. 7, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

4. La violazione del divieto di cui all'art. 8 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.

5. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni,

anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.

6. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

7. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

8. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

9. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).


11. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata secondo le modalità di cui all'art. 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Art. 12.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scaden-



za di ciascun piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 3, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza in Piemonte, anche in confronto alla situazione nazionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931;

b) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7, comma 2;

c) una descrizione degli interventi di formazione e aggiornamento di cui all'art. 3, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulla partecipazione ai diversi interventi, con particolare riferimento a quelli obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*;

d) una sintesi delle attività svolte dal servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*;

e) una descrizione delle iniziative sostenute e promosse dalla Regione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* e una sintesi delle informazioni quantitative del censimento inerente all'albo previsto dall'art. 4, comma 2;

f) i finanziamenti, i benefici e i vantaggi economici per i quali la Regione abbia considerato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulle loro dimensioni economiche;

g) una relazione sugli atti adottati dai comuni e trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 10, comma 2, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 6, comma 1;

h) le modalità specifiche di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge.

3. Le relazioni successive alla prima documentazione inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte attribuibile al complesso delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori dei servizi dedicati e delle organizzazioni del terzo settore competenti, nonché tra i portatori di interesse.

4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta

regionale adotta o modifica i successivi piani integrati per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 3.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'art. 9.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'art. 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data.

2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'art. 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.

3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.

Art. 14.

Abrogazioni

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell'art. 7 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) sono abrogati.


2. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2014 le parole: «Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2,» sono soppresse.

Art. 15.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 maggio 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00291

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2016, n. 073/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei Piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41-ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41-ter, comma 14, della medesima legge.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. «Regolamento forestale in attuazione dell'art. 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 494 del 25 marzo 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'art. 41-ter, commi 2 e 3, della legge

regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'art. 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge.

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi per la redazione e la revisione dei piani di gestione forestale, di seguito denominati PGF e delle schede forestali, di seguito denominate SF, di cui all'art. 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono eseguiti allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione delle proprietà forestali, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11 della legge regionale n. 9/2007, secondo criteri tali da garantire la gestione in modo sostenibile delle foreste, anche ai fini di promuovere la multifunzionalità del bosco.

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo *de minimis*, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.


3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.



Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo sono i proprietari pubblici o privati di boschi situati nel territorio regionale.

2. Le particelle appartenenti a più proprietari possono costituire oggetto di un'unica domanda di contributo di redazione o revisione di un PGF, a condizione che le superfici da pianificare siano confinanti fra loro e possano considerarsi un'unica superficie accorpata, intesa quale insieme di superfici fra loro confinanti e costituenti un'unica entità.

3. Nella fattispecie di cui al comma 2, i requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità del contributo sono individuati in capo a tutti i proprietari dei boschi oggetto della domanda di contributo.

4. La domanda di contributo per la redazione o revisione di un PGF può avere ad oggetto anche superfici non accorpate, ove i privati proprietari di boschi si costituiscono in un consorzio, ai sensi dell'art. 41 ter, comma 3 della legge regionale n. 9/2007.

Art. 4.

Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di redazione e revisione dei PGF e delle SF di cui all'art. 11 della legge regionale 9/2007.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, relativi alla redazione e revisione dei PGF e delle SF della superficie pianificata o da pianificare, sono ammissibili a contributo le domande riferite a superfici superiori a 200 ettari di superficie a prevalente finalità produttiva per i PGF e riferite ad almeno 5 ettari di superficie a finalità produttiva per le SF.

Art. 5.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese tecniche sostenute per la redazione e la revisione degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 4.

2. Le spese di cui al comma 1 sono quantificate sulla base di un preventivo redatto, per le proprietà private, da parte del tecnico professionista abilitato secondo gli specifici ordinamenti e per le proprietà pubbliche dalle figure professionali di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 9/2007.

3. Le spese di cui al comma 1 non superano i massimali fissati dal prezzario di cui all'allegato A.

4. Il preventivo di cui al comma 2 attesta la congruità delle spese in caso di interventi non previsti dal prezzario di cui al comma 3.

5. Le spese ammissibili sono considerate al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è recuperabile.

Art. 6.

Intensità del contributo

1. Il contributo viene concesso in misura pari al 60 per cento della spesa ammissibile.

Art. 7.

Criteri

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei seguenti criteri:

a) redazione o revisione del PGF o della SF;

b) estensione della superficie da pianificare in caso di redazione di PGF o SF;

c) unico PGF presentato da due o più proprietari di boschi su superfici accorpate.

2. I punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1 sono individuati nell'allegato B.

Art. 8.

Presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'art. 3 presentano domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all'allegato C, all'Ispettorato forestale competente per territorio, di seguito denominato Ispettorato, dal giorno 1 gennaio ed entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, secondo una delle seguenti modalità:

a) consegna presso l'ufficio protocollo dell'Ispettorato; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio;

b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga all'Ispettorato entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2000;

c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC dell'Ispettorato; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta.

2. Nella fattispecie di cui all'art. 3, commi 2 e 3, la domanda di contributo per l'intera superficie accorpata è presentata da uno dei proprietari, in nome e per conto degli altri proprietari o comproprietari di boschi.

3. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

4. Alla domanda di contributo sono allegati:

a) il preventivo di cui all'art. 5, comma 2, redatto da un tecnico professionista abilitato, sulla base del prezzario di cui all'allegato A oppure, in caso di interventi non previsti dal prezzario, recante l'analisi dei prezzi e attestante la congruità;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sui modelli predisposti dal Servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi al beneficiario che esercita attività economica, nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;

c) l'atto di delega, nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di contributo per la redazione o revisione di un unico strumento di pianificazione anche in nome e per conto di altri proprietari o comproprietari di boschi;

d) nella fattispecie di cui all'art. 3, commi 2 e 3, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti, sottoscritte dai proprietari delle superfici accorpate, in nome e per conto dei quali il richiedente presenta la domanda;

e) per la fattispecie di cui all'art. 3, comma 4, copia dell'atto comprovante la costituzione e l'oggetto del consorzio tra proprietari privati di boschi;

f) la fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente e, nella fattispecie di cui alla lettera c), di tutti i proprietari.

Art. 9.

Istruttoria e concessione del contributo

1. L'Ispettorato, entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande:

a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;

b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;

c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento;

d) predisporre un elenco delle domande ammesse a contributo con i relativi punteggi assegnati in base all'art. 7 e un elenco di quelli non ammissibili;

e) invia al Servizio gli elenchi di cui alla lettera d);



f) comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

2. Il Servizio provvede entro quindici giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, lettera d), alla predisposizione ed approvazione della graduatoria regionale dei progetti ammissibili a contributo, ai sensi degli articoli 7 e 10.

3. Il Servizio comunica, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria ai soggetti beneficiari la posizione in graduatoria, il punteggio attribuito, l'eventuale mancanza di copertura finanziaria e, qualora il beneficiario sia ente pubblico e risulti in posizione utile al finanziamento, chiede il codice unico di progetto (CUP), relativo all'intervento finanziato.

4. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Il decreto di concessione fissa il termine per la rendicontazione.

5. Il Servizio comunica, entro quindici giorni dalla data di registrazione del decreto di cui al comma 4, il contributo concesso.

Art. 10.

Calcolo del punteggio ai fini della graduatoria

1. Ai fini della graduatoria di cui all'art. 9, comma 2, il punteggio viene attribuito per ogni domanda facendo la somma aritmetica di tutti i punti assegnati secondo quanto previsto nell'allegato B, in base ai criteri di cui all'art. 7.

2. In caso di parità di punteggio tra due o più domande, viene ammessa a finanziamento prioritariamente la domanda con superficie maggiore oggetto di contributo ed in caso di ulteriore parità si applica l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 11.

Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, i soggetti beneficiari presentano all'Ispezzatore, entro il termine previsto dal decreto di concessione, la seguente documentazione:

a) i soggetti di cui all'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) i soggetti di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione e, per le associazioni di volontariato, il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite;

c) i soggetti diversi da quelli di cui agli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati;

d) il provvedimento di approvazione ed esecutività del PGF o SF del Direttore centrale della Direzione competente in materia di risorse forestali;

2. L'Ispezzatore comunica al Servizio l'esito dell'esame della rendicontazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art. 12.

Liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato entro quarantacinque giorni dal termine di cui all'art. 11, comma 2, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ai sensi dell'art. 11, comma 1. In ogni caso il contributo da liquidare non può essere superiore all'importo concesso.

Art. 13.

Cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti *de minimis*, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti *de minimis* sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Art. 14.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 9/2007 e della legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2016 le domande di cui all'art. 8 sono presentate entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16R00283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2016, n. 074/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica).


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 27 aprile 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante: «Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti» e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto l'art. 6, commi da 82 a 85, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), che autorizza, l'Amministrazione regionale, a sostenere la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;

Visto il regolamento recante «Legge regionale n. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica», emanato con proprio decreto 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare il comma 84, dell'art. 6, della legge regionale n. 12/2006, che attribuisce al Comitato strategico di indirizzo, previsto dall'art. 13-bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), le funzioni di valutazione dei progetti mirati, delle manifestazioni e delle iniziative di particolare rilevanza strategica turistica internazionale, nazionale e regionale e di assegnazione dei finanziamenti previsti dalla legge medesima;

Vista la legge regionale 27 marzo 2015, n. 8, «Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale» che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la soppressione dell'agenzia TurismoFVG ed il trasferimento delle sue funzioni all'agenzia regionale Promotur, la quale, per effetto di tale fusione, assume la denominazione di PromoTurismoFVG;

Considerato che, a seguito della sopra citata fusione, il Comitato Strategico di indirizzo, a cui spettavano i poteri di definizione degli indirizzi strategici della TurismoFVG, non può continuare a svolgere le funzioni di valutazione dei progetti mirati di cui trattasi;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018) ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone la costituzione del Comitato di valutazione dei progetti mirati, al quale trasferire tutte le funzioni di competenza del Comitato strategico d'indirizzo;

Ritenuto pertanto opportuno, in adeguamento alle disposizioni introdotte dalla citata legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 e al fine di migliorare le procedure amministrative relative ai finanziamenti, in questione, apportare le seguenti modifiche:

la concessione dei finanziamenti, ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014, in presenza delle condizioni e dei requisiti appositamente previsti;

la cumulabilità dei finanziamenti concessi ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1407/2013 e n. 651/2014, con altri aiuti di stato nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti da ciascuna normativa;

la presentazione delle domande di finanziamento esclusivamente per via telematica;

la valutazione degli interventi ammissibili a contributo da parte del Comitato di valutazione dei progetti mirati;

l'introduzione di nuovi criteri e la ridefinizione di alcune disposizioni attuative al fine di migliorare e semplificarne le procedure amministrative, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai sopra citati regolamenti comunitari;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 518 del 1° aprile 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (Legge regionale n. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (Legge regionale n. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica)

(Omissis).

Art. 1.

Abrogazione del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006


1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 381 (Legge regionale n. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica) è abrogato.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 3-bis del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006

1. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-bis. — 1. Qualora i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.



2. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107, in presenza dei requisiti e delle condizioni appositamente previsti.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'art. 2, punto 18 del citato Reg. (UE) n. 651/2014.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006 è modificato con il seguente:

«1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'art. 5 del regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 e all'art. 8 del regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 novembre dell'anno precedente a quello di effettuazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale alla pagina web dedicata.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al comma 1.

3. Le domande di finanziamento sono redatte in conformità al modello, disponibile nel sito istituzionale della Regione, recante il preventivo di spesa, il piano finanziario con l'indicazione dei finanziamenti previsti a copertura della spesa complessiva, comprese eventuali quote di compartecipazione di enti pubblici e privati e l'impegno a utilizzare il logo indicato dalla Regione su tutto il materiale prodotto per la promozione dell'iniziativa.

4. Le domande di finanziamento sono corredate da:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione del programma della stessa;

b) scheda con i criteri di ammissibilità e di valutazione;

per i soggetti beneficiari aventi natura d'impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante gli aiuti ottenuti secondo la regola del «de minimis».

5. Costituiscono causa di esclusione:

a) la mancata sottoscrizione della domanda;

b) la presentazione della domanda oltre il termine di cui al comma 1 o senza l'utilizzo della procedura informatizzata.

6. In caso di domanda irregolare o incompleta, il Servizio competente in materia di turismo ne dà comunicazione all'interessato il quale provvede, entro trenta giorni, alla regolarizzazione od integrazione della medesima.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006

1. L'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — Gli interventi ammissibili a contributo sono valutati, sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 comma 1, dal Comitato di valutazione dei progetti mirati, di cui all'art. 1 commi 1 e 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, composto dal Direttore stesso o da un suo delegato, dal direttore generale di PromoTurismoFVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del Servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della Direzione centrale attività produttive con funzioni di segretario.

1. L'Amministrazione regionale approva i progetti mirati, le manifestazioni e le iniziative atti a favorire la divulgazione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico sulla base delle proposte formulate dal Comitato di valutazione dei progetti mirati e procede alla contestuale assegnazione dei finanziamenti secondo quanto indicato nell'allegato A) ed entro i limiti percentuali di cui all'art. 6.

2. Successivamente, il Direttore del Servizio competente in materia di turismo, acquisita l'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario, con il decreto di concessione del finanziamento individua le singole poste di spesa che concorrono a formare la spesa ritenuta ammissibile e fissa i termini e le modalità di rendicontazione, disponendo, eventualmente, su istanza del beneficiario, l'erogazione in via anticipata del finanziamento entro la misura massima del 70%. Il decreto di concessione è adottato entro centottanta giorni dal termine finale stabilito per la presentazione della domanda.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 381/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — Il finanziamento viene liquidato a fronte della presentazione, nei termini stabiliti nel relativo decreto di concessione, di idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, ai sensi di quanto previsto, secondo la natura del beneficiario, dagli articoli 41, 41-bis, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) corredata di una relazione conclusiva illustrativa del progetto realizzato e di un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite.

1. Il finanziamento è liquidato entro centottanta giorni dalla presentazione della rendicontazione di cui al comma 1.


2. È consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, di cui all'art. 3, comma 2, fino al raggiungimento dell'ammontare della spesa ammessa.

3. A fronte di iniziative realizzate con spese inferiori a quelle determinate ammissibili, il finanziamento viene rideterminato con le percentuali di cui all'art. 6.

4. Nel caso in cui le spese sostenute si discostino significativamente dalle finalità e dai contenuti del progetto presentato, il finanziamento viene revocato.

5. Entro novanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, il Servizio competente in materia di turismo adotta il provvedimento di revoca della concessione del finanziamento.

6. La liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno.».



Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate a sostegno di progetti mirati con svolgimento a partire dall'anno 2016.

2. Restano valide le domande presentate, con modalità diverse dalla procedura informatizzata di cui all'art. 7, entro il termine del 30 novembre 2015.

3. I procedimenti relativi alle iniziative programmate antecedentemente all'anno 2016 si concluderanno sulla base delle previgenti disposizioni.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16R00284

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2016, n. 5.

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 20 aprile 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge in attuazione delle disposizioni nazionali ed europee detta le norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Con la presente legge si attuano le disposizioni di cui all'art. 4, primo comma, punti 1 *bis*) e 9), e di cui all'art. 5, primo comma, punti 7) e 14), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), rispettivamente in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, di acquedotti di interesse locale e regionale, di disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi e utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni.

3. In un'ottica di riduzione della spesa pubblica, secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, con la presente legge la Regione dà attuazione all'art. 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), e all'art. 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La presente legge si pone l'obiettivo ulteriore di attuare il principio dell'unicità della gestione di cui all'art. 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e della gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 2.

Principi

1. In materia di risorse idriche la Regione e gli enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge in conformità alle disposizioni approvate dall'Autorità nazionale di regolazione del settore in particolare osservando il rispetto dei principi contenuti nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, del principio di precauzione e dei seguenti principi:

a) riconoscimento dell'acqua come bene comune e naturale e dell'accesso all'acqua come diritto umano universale, essenziale al pieno sviluppo della personalità umana e al godimento della vita;

b) riconoscimento dell'inalienabilità degli acquedotti e delle infrastrutture pubbliche ricomprese nel servizio idrico integrato regionale;

c) tutela e proprietà pubblica del patrimonio idrico, dell'ambiente naturale e dell'ecosistema;

d) rispetto della disciplina degli usi delle acque secondo criteri di solidarietà, nonché della loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;

e) pubblicità, indisponibilità e inalienabilità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo;


f) tutela della qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e solidale, salvaguardando le aspettative delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 la Regione e gli enti locali perseguono i seguenti obiettivi:

a) mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica;

b) salvaguardia della risorsa idrica e suo utilizzo secondo criteri di equità, solidarietà, razionalità e sostenibilità al fine di garantirne l'uso a tutti i cittadini;

c) riduzione degli sprechi della risorsa idrica e dei suoi usi impropri.



3. In materia di gestione integrata dei rifiuti urbani la Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dalla presente legge osservando il principio di precauzione, nonché i principi fondanti il patto con le generazioni future e il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale. Nel rispetto dei suddetti principi la Regione e gli enti locali perseguono l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo. A tal fine realizzano politiche tese a favorire una gestione efficiente dei rifiuti promuovendo strategie di prevenzione della produzione dei rifiuti, di riutilizzo di beni e materiali non ancora diventati rifiuti, di incremento della raccolta differenziata e del recupero e riciclaggio dei rifiuti al fine di ridurne i quantitativi avviati a smaltimento, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 179 del decreto legislativo n. 152/2006, in attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, delle disposizioni in materia di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), e dei principi europei in materia di economia circolare.

Art. 3.

Individuazione dell'Ambito territoriale ottimale

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'art. 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto.

Art. 4.

Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti

1. È costituita l'Agenzia denominata «Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti» (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152/2006. Con riferimento

esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'art. 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale.

2. Con riferimento al servizio idrico integrato l'AUSIR subentra, con le modalità di cui all'art. 23, nelle funzioni che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'art. 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

3. L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale. Ai sensi delle norme nazionali di coordinamento della finanza pubblica l'AUSIR è un ente di nuova istituzione.

4. L'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate e ha una contabilità di carattere finanziario. Le deliberazioni dell'AUSIR sono validamente assunte dagli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.

5. L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

6. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'AUSIR è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale. Può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali e degli enti di diritto pubblico regionali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AUSIR.

7. I costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente.

8. Le funzioni in materia di redazione dei regolamenti inerenti l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'art. 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'AUSIR.


Art. 5.

Organi dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti

1. Sono organi dell'AUSIR:

- a) l'Assemblea regionale d'ambito;
- b) il Presidente;
- c) le Assemblee locali;
- d) il Revisore dei conti;
- e) il Direttore generale.

2. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'AUSIR sono stabilite dallo Statuto. L'incarico di Presidente,



di Direttore generale, di Revisore dei conti, di componenti dell'Assemblea regionale d'ambito, delle Assemblee locali è incompatibile con il ruolo di Presidente o amministratore di soggetti gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Trovano, inoltre, applicazione le altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 6.

Assemblea regionale d'ambito

1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da un Sindaco per ciascuna area di aggregazione di Comuni, così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative). Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle rappresentanze numeriche e delle modalità definite nell'intesa di cui all'art. 3, comma 2.

2. I Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascuna area di aggregazione di Comuni, così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 26/2014, eleggono tra di loro con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto un componente dell'Assemblea regionale d'ambito, mediante apposita conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In difetto provvede il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco ricoperta dal componente eletto.

3. Nel caso in cui nessuno dei Sindaci eletti ai sensi del comma 2 appartenga alla minoranza slovena, l'Assemblea regionale d'ambito è integrata da un Sindaco o amministratore comunale rappresentante della minoranza slovena, che vi partecipa senza diritto di voto, nominato dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia).

4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto l'Assemblea regionale d'ambito delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le sedute possono svolgersi per via telematica con modalità stabilite da regolamento interno. La pubblicità delle sedute è garantita mediante la trasmissione per via telematica delle riprese audio e video delle sedute, disciplinata dal medesimo regolamento. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggio-

ranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. Lo statuto può prevedere, in casi determinati, che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.

5. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.

6. All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR. In particolare l'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nomina il Presidente, il Revisore dei conti e delibera l'assunzione del Direttore generale.

7. L'Assemblea regionale d'ambito svolge le funzioni di cui all'art. 4, comma 5, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale e provvede, in particolare, per entrambi i servizi:

a) alla definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché alla scelta delle relative forme di affidamento nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore e previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate;

b) all'approvazione e all'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario;

c) all'affidamento dei servizi ai sensi dell'art. 16 e nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore;

d) all'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, per il servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore e, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Regione;


e) alla predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato, nonché all'espressione di un preventivo parere su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi ai sensi dell'art. 19, comma 3;

f) alla predisposizione e determinazione della tariffa di base del servizio idrico integrato, nell'osservanza del metodo tariffario e delle procedure di approvazione previste dalla normativa nazionale di settore;

g) alle attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi, aventi a oggetto la verifica della realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e del rispetto dei diritti dell'utenza;

h) all'approvazione della dotazione organica dell'AUSIR ai sensi dell'art. 26, comma 4;

i) alla gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore;



j) all'individuazione, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate, degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;

k) alla predisposizione e all'approvazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito di cui all'art. 14;

l) alla promozione di attività culturali e di iniziative educative volte alla corretta gestione dei rifiuti urbani, alla diffusione e all'incremento della raccolta differenziata e all'uso responsabile dell'acqua, nonché alla promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti;

m) alla predisposizione e all'approvazione del Piano operativo per la crisi idropotabile di cui all'art. 15;

n) all'individuazione e all'approvazione della perimetrazione degli agglomerati di cui all'art. 74, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 152/2006, nonché alla determinazione del carico generato da ciascun agglomerato in termini di abitanti equivalenti suddivisi in residenti, fluttuanti e industriali;

o) all'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 147, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma.

8. La convocazione delle sedute dell'Assemblea e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR.

9. I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 sono pubblicati nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Art. 7.

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'AUSIR ed è nominato in seno all'Assemblea regionale d'ambito nella seduta di insediamento. Il Presidente dell'AUSIR dura in carica fino alla scadenza del suo mandato da Sindaco ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito e cura i rapporti con le Assemblee locali.

3. Il Presidente può delegare la gestione dei rapporti con le Assemblee locali a un componente dell'Assemblea regionale d'ambito.

Art. 8.

Assemblee locali

1. Le Assemblee locali dell'AUSIR sono organi permanenti e svolgono le funzioni di cui al presente articolo con riferimento al territorio in cui insistono.

2. Le Assemblee locali sono costituite dai Sindaci o dagli amministratori locali loro delegati dei Comuni così come individuati nell'Allegato A.

3. La composizione delle Assemblee locali può essere modificata mediante modifica dell'Allegato A con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle delibere di individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di cui all'art. 6, comma 7, lettera j), e può prevedere composizioni differenziate per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

4. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei loro Presidenti designati tra i Sindaci del loro territorio di riferimento. I Presidenti delle Assemblee locali hanno il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

5. Le quote di partecipazione dei Comuni in seno alle Assemblee locali sono definite per il 60 per cento in rapporto alla popolazione residente nei Comuni, quale risulta dall'ultimo censimento, e per il 40 per cento in rapporto alla superficie territoriale. Al fine di determinare la quota di partecipazione dei Comuni con tasso di turisticità, di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 26/2014, pari o superiore a 100, il valore della popolazione residente in tali Comuni è aumentato del 50 per cento. Per le finalità del presente comma, il decreto di cui all'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 26/2014, include i Comuni di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge.

6. I Comuni possono costituire fra di loro Zone territoriali omogenee (di seguito *ZTO*), corrispondenti alle perimetrazioni previste dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 26/2014. I Sindaci dei Comuni costituenti *ZTO* si riuniscono in assemblea per nominare tra di loro il rappresentante della Zona nell'Assemblea locale, il quale partecipa all'Assemblea locale con una quota di partecipazione che corrisponde alla somma delle quote dei Comuni compresi nella *ZTO*.

7. Le Assemblee locali provvedono per entrambi i servizi:


a) a esprimere un parere consultivo sulla proposta del Piano d'ambito e dei relativi aggiornamenti;

b) a esprimere un parere vincolante sulla proposta di forma di affidamento del servizio e sull'individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale;

c) ad approvare il programma quadriennale degli interventi, nel rispetto del Piano d'ambito e del programma degli interventi di cui all'art. 6, comma 7, lettera b);

d) ad approvare, a invarianza del saldo finale, la modulazione contenuta nell'algoritmo di calcolo della tariffa relativa al servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 154, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della tariffa di base di cui all'art. 6, comma 7, lettera f), e delle disposizioni dell'Autorità nazionale di regolazione del settore.

8. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 7 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende positivo.



9. Le sedute dell'Assemblea locale sono valide con la presenza di un numero di Sindaci che rappresenta la maggioranza delle quote di partecipazione e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza delle quote dei Sindaci presenti.

10. Nel caso in cui il parere vincolante dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole. L'Assemblea regionale d'ambito è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dalle Assemblee locali.

11. Nel caso in cui il parere consultivo dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.

12. Nell'ipotesi di ingiustificata inerzia da parte delle Assemblee locali, l'Assemblea regionale, previa diffida, si sostituisce a esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7.

Art. 9.

Revisore dei conti

1. L'Assemblea regionale d'ambito nomina un Revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/233/CEE).

Art. 10.

Direttore generale

1. L'AUSIR ha un Direttore generale, di qualifica dirigenziale, nominato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale almeno quinquennale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi della struttura della Regione competente in materia di funzione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

2. Il Direttore generale ha la responsabilità legale e della gestione tecnica, amministrativa e contabile e in particolare:

a) assiste gli organi istituzionali dell'AUSIR e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea regionale d'ambito e delle Assemblee locali e ne redige i processi verbali;

c) formula proposte ed esprime pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;

d) sottoscrive le convenzioni con i soggetti gestori affidatari dei servizi e i contratti attivi e passivi con i terzi;

e) attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

f) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;

g) ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici e adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;

h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

i) applica le penali nei confronti dei soggetti gestori per la violazione delle clausole contrattuali previste nella convenzione di servizio e nel relativo disciplinare;

j) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

k) provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo;

l) provvede alla predisposizione dello schema del conto consuntivo.

Art. 11.

Compensi

1. Ai componenti degli organi dell'AUSIR di cui agli articoli 6, 7 e 8, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte. Agli stessi soggetti è dovuto il rimborso delle spese di trasferta.

Art. 12.

Funzioni della Regione


1. In attuazione dei principi di cui all'art. 2 la Regione esercita funzioni di verifica e di controllo sull'attività dell'AUSIR e, qualora accerti gravi irregolarità e inadempienze, esercita i poteri sostitutivi a essa attribuiti dal decreto legislativo n. 152/2006 provvedendo agli interventi necessari.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate in conformità agli strumenti di pianificazione regionale di settore previsti dal decreto legislativo n. 152/2006.

3. In particolare, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Regione provvede:

a) alla formulazione di indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione e il controllo sull'attuazione degli interventi infrastrutturali, secondo le finalità di cui alla presente legge e in coerenza con le previsioni del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani;

b) alla definizione delle modalità di trasmissione e conferimento delle informazioni e dei dati di natura gestionale, infrastrutturale e tecnico-economica;



c) alla valutazione in ordine alla coerenza dei Piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

4. Sia con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che con riferimento al servizio idrico integrato, al fine di garantire l'esercizio di quanto previsto agli articoli 121 e 199 del decreto legislativo n. 152/2006, la Regione può provvedere:

a) all'individuazione, in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque e del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani, degli interventi di interesse regionale tra quelli già previsti nel Piano d'ambito con l'indicazione delle fonti di finanziamento, anche europee, per la realizzazione di tali interventi, al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio;

b) alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo.

5. L'attività di cui al comma 4, lettera b), la cui attuazione è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successiva legge regionale, sarà delineata dagli orientamenti emanati dalla cabina di regia di cui all'art. 23, comma 3.

6. La Regione promuove azioni volte a garantire sostegno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, lettera a), assicurando priorità:

a) agli interventi necessari al rispetto degli adempimenti europei e all'adeguamento infrastrutturale finalizzato alla risoluzione delle procedure d'infrazione comunitaria;

b) agli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti e infrastrutture del servizio idrico integrato, già previsti dai Piani d'ambito, a servizio degli utenti residenti nelle zone montane classificate B e C dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).

7. Le risorse di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), non utilizzate, sono destinate preliminarmente all'attuazione degli interventi di cui al comma 6. I criteri e le modalità di distribuzione delle risorse sono definiti con apposito regolamento della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2016.

8. L'AUSIR trasmette alla Regione tutti i dati richiesti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 13.

Piani d'ambito per la gestione integrata dei servizi

1. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato e il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono predisposti, rispettivamente, ai sensi

degli articoli 149 e 203, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, in coerenza con la pianificazione regionale di settore e sono approvati dall'Assemblea regionale d'ambito.

2. I Piani d'ambito di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori.

3. I Piani d'ambito di cui al comma 1 sono costituiti, in particolare, dai seguenti atti:

a) la ricognizione degli impianti e delle infrastrutture esistenti;

b) il programma degli interventi;

c) il modello gestionale e organizzativo del servizio;

d) il piano economico-finanziario.

4. La ricognizione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 3, lettera a), ne individua lo stato di consistenza e di funzionamento.


5. Il programma degli interventi di cui al comma 3, lettera b), commisurato all'intero periodo di gestione, indica gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria, nonché di adeguamento degli impianti da realizzare e i relativi tempi di attuazione, necessari al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio.

6. Il modello gestionale e organizzativo di cui al comma 3, lettera c), definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

7. Il piano economico-finanziario di cui al comma 3, lettera d), articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto ed è integrato dalla previsione dei proventi da tariffa per il periodo di affidamento. Il piano garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

8. Fino all'approvazione del Piano d'ambito per il servizio idrico integrato, continuano a trovare applicazione le previsioni dei Piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Piano d'ambito per il servizio idrico integrato fa, comunque, salve le previsioni dei piani d'ambito vigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto il finanziamento del programma degli interventi da parte di istituti bancari.

9. Ai sensi dell'art. 158-bis del decreto legislativo n. 152/2006 i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Piano d'ambito per il servizio idrico integrato sono approvati dall'AUSIR che provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi. Tale approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.



10. L'AUSIR costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di servizio di cui all'art. 17.

Art. 14.

Relazione annuale

1. L'AUSIR approva la relazione annuale sullo stato di attuazione dei Piani d'ambito avente i seguenti contenuti:

- a) lo stato di attuazione del programma degli interventi;
- b) i livelli qualitativi e quantitativi del servizio;
- c) le caratteristiche delle tariffe applicate e il gettito tariffario;
- d) il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano d'ambito.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la relazione di cui al comma 1 è inviata al Consiglio regionale, nonché alla Giunta regionale per il tramite della struttura regionale competente.

Art. 15.

Piano operativo per la crisi idropotabile

1. L'AUSIR predispone e approva il Piano operativo per la crisi idropotabile nel quale sono indicati le misure e gli interventi da attuare nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Piano regionale di tutela delle acque.

2. Il Piano operativo per la crisi idropotabile di cui al comma 1 si compone di:

- a) analisi del rischio di crisi idrica redatta in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
- b) individuazione delle aree e dei corpi idrici interessati;
- c) fonti di approvvigionamento idrico alternative rispetto alle infrastrutture disponibili;
- d) interventi da realizzare, compresi quelli di carattere temporaneo e conseguenti interventi di rimessione in pristino, nonché relativi tempi di esecuzione;
- e) azioni e misure da adottare al fine di affrontare la crisi idropotabile.

3. Nel caso in cui sia dichiarato lo stato di crisi idropotabile l'AUSIR attiva immediatamente gli interventi, le azioni e le misure previsti dal Piano operativo per la crisi idropotabile e provvede al conseguente adeguamento del Piano d'ambito di cui all'art. 13 anche ai fini della copertura finanziaria degli stessi.

Art. 16.

Affidamento dei servizi

1. L'AUSIR, nel rispetto dei Piani d'ambito di cui all'art. 13, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguente-

mente, all'affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.

2. L'AUSIR può affidare il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale. In tale ipotesi, l'individuazione del gestore in house deve essere motivata da una previa analisi dell'AUSIR che tenga conto dell'idoneità tecnica, economica e dimensionale del gestore affidatario.

3. Le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, proseguono fino a naturale scadenza, salvo diritto di rinuncia all'affidamento del servizio da esercitare, da parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con l'AUSIR.

4. In ogni caso, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e al fine di superare la frammentazione delle gestioni esistenti in attuazione del principio di unicità della gestione, la Regione, l'AUSIR e gli Enti locali favoriscono e incentivano processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa nazionale di settore. A tal fine la Regione può individuare specifici strumenti per incentivare e favorire i processi di aggregazione.


5. Nell'ipotesi di aggregazione delle gestioni mediante operazioni societarie, comprese fusioni, acquisizioni o conferimenti, l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. L'AUSIR, dopo aver accertato la persistenza dei criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, dispone il riallineamento delle scadenze delle concessioni in essere, aggiornando il termine di scadenza complessivo con l'affidamento più lungo.

6. La prosecuzione della gestione dei servizi da parte dell'operatore economico derivante dalle operazioni di cui al comma 5 è subordinata all'avvenuta applicazione dell'art. 2112 del codice civile con riferimento al passaggio dei lavoratori all'operatore economico medesimo, ferme restando le possibilità di deroga previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria per il 1990).

Art. 17.

Rapporti fra l'AUSIR e i gestori

1. I rapporti fra l'AUSIR e i gestori sono regolati dalla convenzione di servizio e dal relativo disciplinare, approvati ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera d), nel rispetto delle convenzioni tipo adottate, relativamente al servizio idrico integrato, dall'Autorità nazionale di regolazione del settore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del



decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, e relativamente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 203 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. In sede di elaborazione della convenzione di servizio di cui al comma 1, l'AUSIR tiene conto, altresì, dei principi contenuti nelle normative europee, nazionali e regionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

3. In sede di elaborazione dei Piani d'ambito di cui all'art. 13 è data facoltà agli organi dell'AUSIR di disporre lo svolgimento di audizioni dei gestori dei servizi al fine di acquisire elementi di conoscenza e valutazione.

Art. 18.

Disposizioni specifiche per le zone montane

1. L'AUSIR inserisce nella convenzione di servizio di cui all'art. 17 specifiche clausole negoziali che garantiscano un'adeguata rappresentanza agli Enti locali ricadenti in zone caratterizzate da peculiarità idrogeologiche e che prevedano idonei strumenti di tutela delle specificità territoriali proprie delle zone montane.

2. Relativamente al servizio idrico integrato nella convenzione di servizio è, in particolare, prevista l'istituzione di presidi territoriali operativi volti a garantire una gestione efficace ed efficiente del servizio nelle zone montane.

3. In considerazione delle esigenze di tutela degli interessi delle zone montane, classificate B e C dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000, e coerentemente alle politiche di valorizzazione e sostegno, per detti territori la Regione riconosce come prioritaria l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione della tariffa del servizio idrico integrato. A tal fine la Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), nel determinare le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, stabilisce altresì le modalità di intervento per l'agevolazione di cui al presente comma.

Art. 19.

Carta dei servizi

1. La Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e la Carta del servizio idrico integrato sono i documenti adottati dai gestori in cui vengono definiti i diritti e i doveri degli utenti, le modalità di reclamo, le procedure di conciliazione delle controversie e vengono indicati gli standard di qualità che i gestori stessi devono garantire all'utenza.

2. Le Carte dei servizi sono redatte dai gestori in conformità agli schemi di riferimento approvati dall'AUSIR ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera e), nonché nel rispetto in particolare dell' art. 2, comma 461, lettera a), della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), e della normativa nazionale di settore.

3. Ogni successivo aggiornamento da parte del gestore delle Carte dei servizi di cui al comma 1 richiede il preventivo parere favorevole dell'AUSIR e del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti.

4. Le Carte dei servizi di cui al comma 1 tutelano le esigenze della minoranza slovena secondo le disposizioni della legge n. 38/2001 anche prevedendo la fatturazione di consumi bilingue.

Art. 20.

Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, presso l'AUSIR è istituito il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti. Per la partecipazione al Comitato è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità di costituzione stabiliti dalla stessa tramite apposito regolamento.

2. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti svolge le seguenti funzioni:

a) coopera con l'AUSIR e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;

b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;

c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;

d) fornisce informazioni agli utenti, provvede alla loro formazione e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi, anche attraverso progetti concordati con l'AUSIR e/o con i gestori;

e) partecipa, con delegati, alle commissioni di conciliazione istituite con i gestori;

f) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

g) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;

h) segnala all'AUSIR la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;


i) trasmette all'AUSIR e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;

j) esprime un parere sugli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della Carta del servizio idrico integrato e su ogni proposta di aggiornamento delle Carte dei servizi;

k) consulta periodicamente le associazioni dei consumatori e raccoglie le segnalazioni dei singoli cittadini;

l) promuove un sistema di monitoraggio permanente e istituisce una sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati.

3. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, con voto favorevole a maggioranza dei presenti, esprime il parere di cui al comma 2, lettera j), eventualmente condizionato all'accoglimento di modifiche o integrazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da



parte dell'Assemblea regionale d'ambito. Decorso infruttuosamente tale termine il parere si intende favorevole. Nel caso in cui il parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.

4. Le attività del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti di cui al comma 2 sono pubblicate nel sito istituzionale dell'AUSIR.

5. L'AUSIR mette a disposizione del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato e uno in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 21.

Assunzione del personale dell'AUSIR

1. L'assunzione del personale dell'AUSIR avviene mediante concorso pubblico ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

2. Al personale non dirigente dell'AUSIR è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore gas-acqua aderenti a Federutility-Utilitalia, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.

3. Al fine di assicurare al personale di cui al presente articolo livelli di formazione uniformi a quelli assicurati al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, l'AUSIR è autorizzata ad aderire alle iniziative formative afferenti tematiche riguardanti i servizi fondamentali di rilevanza economica organizzate dalla cabina di regia di cui all'art. 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali).

Art. 22.

Disposizioni specifiche per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. Le aliquote delle prestazioni patrimoniali che le persone fisiche e giuridiche sono tenute a versare in relazione all'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune della Regione nel rispetto della normativa nazionale di settore, tenuto conto del metodo della tariffa puntuale e a copertura degli oneri derivanti dal piano economico-finanziario approvato dall'AUSIR ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b).

2. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il gestore del servizio di raccolta può essere diverso da quello degli impianti di trattamento dei rifiuti, che sono comunque inclusi nella pianificazione regionale

di settore. L'AUSIR individua dette fattispecie, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e definisce il costo del trattamento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti.

Art. 23.

Attivazione dell'AUSIR

1. L'AUSIR è istituita a far data dal 1° gennaio 2017.


2. Con riferimento al servizio idrico integrato, dalla data di cui al comma 1, previa individuazione di quanto di seguito dettagliato e previa approvazione, da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito, del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'art. 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale n. 22/2010. Dal 1° gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all'AUSIR. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2005, da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale avvengono nel rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 2.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale è costituita una cabina di regia fra l'Assessore regionale competente in materia di ambiente che ne assume il coordinamento, il Direttore centrale competente in materia di ambiente e i Presidenti delle Consulte d'ambito territoriale ottimale. Tale organismo, che opera avvalendosi del supporto tecnico dei direttori di ciascuna Consulta d'ambito e delle relative strutture tecnico-operative, svolge un'attività di omogeneizzazione in materia amministrativo-contabile e pone in essere ogni attività propedeutica al fine di assicurare il primo funzionamento dell'AUSIR.

4. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, tenuto conto degli esiti del lavoro della cabina di regia di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2016, predisponde in particolare uno schema di statuto dell'AUSIR al fine di facilitarne l'adozione.

5. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'istituzione dell'AUSIR, i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito sono eletti con le modalità di cui all'art. 6, comma 2. Entro i successivi trenta giorni l'Assessore regionale competente in materia di ambiente convoca per la seduta di insediamento l'Assemblea regionale d'ambito che provvede alla nomina del Presidente dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 7, comma 1, e approva lo Statuto dell'AUSIR. Entro i successivi trenta giorni il Presidente dell'AUSIR convoca le Assemblee locali per la seduta di insediamento che provvedono ciascuna alla nomina del loro Presidente ai sensi dell'art. 8, comma 4.

6. Per la gestione delle funzioni di tesoreria l'AUSIR può avvalersi della Tesoreria della Regione previa convenzione. Per quanto riguarda i servizi relativi alla ge-



stione del personale e alle pubblicazioni degli atti amministrativi, inoltre, l'AUSIR può avvalersi degli uffici e delle strutture della Regione messi a disposizione tramite convenzione.

7. Nelle more dell'approvazione del primo bilancio dell'AUSIR, la Regione ne finanzia le spese di primo avviamento. Per l'anno 2017 le quote relative alle spese di funzionamento delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato, già previste dal metodo tariffario idrico a carico dei gestori del servizio idrico integrato, sono trasferite presso la tesoreria dell'AUSIR.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

10. A conclusione delle procedure di liquidazione di cui all'art. 24 la Regione viene reintegrata della somma di cui al comma 7.

11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10, pari a 150.000 euro, affluiscono nel 2018 al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sono iscritte a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

Art. 24.

Liquidazione delle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato

1. La gestione di liquidazione delle Consulte d'ambito è svolta da un Commissario liquidatore incaricato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Commissario incaricato, a decorrere dai termini indicati nell'art. 23, comma 1, provvede:

- a) all'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;
- b) all'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili e immobili da trasferire all'AUSIR;
- c) alla ricognizione del personale assegnato alle sopresse Consulte d'ambito da trasferire all'AUSIR;
- d) alla redazione di un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria.

2. La gestione della liquidazione deve essere conclusa alla data del 30 giugno 2017 e con riferimento alla liquidazione dell'Ente d'ambito interregionale entro il 30 giugno 2018. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all'AUSIR i saldi di bilancio delle Consulte d'ambito, tenendo conto dei contributi da tariffa già trasferiti dai gestori del servizio.

Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, entrano in vigore alla data indicata dall'art. 23, comma 1.

2. Al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle more della piena operatività dell'AUSIR e, comunque non oltre trenta giorni dalla nomina del Direttore generale di cui all'art. 10, le Consulte d'ambito istituite ai sensi dell'art. 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale n. 22/2010, e i Comuni, continuano a esercitare le proprie funzioni, ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi resi non potranno avere durata superiore al 31 dicembre 2017.

3. Il subentro nelle funzioni che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2005 da parte dell'AUSIR avviene nel rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 2.

4. Entro centottanta giorni dalla sua attivazione, l'AUSIR avvia la procedura di redazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e ne definisce, in accordo con la Regione, il cronoprogramma. Successivamente la Regione fissa tramite suo decreto i termini per l'approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.


5. In deroga transitoria rispetto a quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, lettera b), al fine di favorire l'attuazione delle procedure di approvazione, nei ventiquattro mesi successivi all'attivazione dell'AUSIR, gli eventuali aggiornamenti ai Piani d'ambito relativi al servizio idrico integrato ottengono il parere vincolante delle Assemblee locali interessate.

Art. 26.

Trasferimento di personale all'AUSIR

1. Il personale assunto dalle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato tramite procedure concorsuali a evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è trasferito alla data dal 1° gennaio 2017 all'AUSIR nel rispetto del vigente sistema di relazione sindacale. Le procedure per il trasferimento del personale devono essere attivate con le organizzazioni sindacali entro il 30 giugno 2016.

2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica e economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, ed è inquadrato nei profili professionali posseduti tenendo conto delle qualifiche funzionali maturate.



3. L'AUSIR applica al personale trasferito, con contratto di tipo subordinato di categoria non dirigenziale, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione, con un accordo decentrato, che preveda modalità e termini per la loro omogeneizzazione.

4. Entro sei mesi dal trasferimento del personale l'Assemblea regionale d'ambito determina, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica del personale nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia ed economicità e avendo a riferimento l'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle funzioni affidate.

5. Il personale di cui al comma 1 ha la facoltà di conservare il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico per un periodo massimo di diciotto mesi decorrenti dalla data di istituzione dell'AUSIR ai sensi dell'art. 23, comma 1, e, in tale ipotesi, può aderire agli avvisi di mobilità a evidenza pubblica delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Ai fini del trasferimento del predetto personale interessato agli avvisi di mobilità non è richiesto alcun nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 27.

Poteri sostitutivi

1. La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), definendone i compiti, il trattamento e la durata dell'incarico, che svolge, in via sostitutiva, le funzioni di cui all'art. 4, comma 5, in caso di inutile decorso dei termini fissati dalla normativa nazionale in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento di ciascun servizio, nonché quelli indicati dall'art. 24, comma 2.

2. Le funzioni del Commissario *ad acta* cessano decorso trenta giorni dal compimento degli atti in via sostitutiva. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti sostitutivi di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio del soggetto inadempiente.

3. Ai sensi dell'art. 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'AUSIR non intervenga o ritardi nell'intervenire in caso di inadempimento da parte del gestore agli obblighi derivanti dalla legge o dalla convenzione, che compromettano la risorsa o l'ambiente o non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio.

Art. 28.

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogate le seguenti norme:

a) i commi 101 e 102 dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

b) l'art. 2 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 24 (Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale n. 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale n. 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);

c) i commi 21, 22, 23, 24, 25 e 29 dell'art. 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);

d) il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);

e) il comma 25 dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

f) i commi 51, 52 e 53 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

g) il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 11/2011;

h) i commi 44, 45 e 46 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

i) l'art. 2 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

j) i commi 23 e 24 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

k) i commi 21 e 22 dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);

l) i commi 5 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

m) la legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche);

n) il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004);

o) l'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 (Finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche varie. Modifiche alle leggi regionali 2 settembre 1981, n. 63, 5 aprile 1985, n. 19 e 7 gennaio 1985, n. 3);


p) la legge regionale 3 novembre 1979, n. 61 (Determinazione delle tariffe di cui agli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319).

Art. 29.

Modifiche all'ordinamento di settore

1. Le seguenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017:

a) al comma 59 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014 le parole «alla Consulta d'ambito per il Servizio idrico integrato centrale Friuli» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)»;



b) al comma 61 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014 le parole «la Consulta d'ambito per il Servizio idrico integrato centrale Friuli» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)»;

c) al comma 62 dell'art. 4 della legge regionale n. 27/2014 le parole «alla Consulta d'ambito territoriale ottimale Orientale Goriziano» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)»;

d) al comma 26 dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2013 le parole «la Consulta d'ambito territoriale ottimale competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)»;

e) al comma 29 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «delle Autorità d'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)»;

f) al comma 30 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2009 le parole «le Autorità d'ambito presentano alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici la relazione informativa prevista dall'art. 12, comma 8, della legge regionale n. 13/2005, entro il termine previsto dalla norma medesima» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) presenta alla Direzione centrale competente in materia di ambiente la relazione annuale prevista dall'art. 14 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5»;

g) al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2009 le parole «alle Autorità d'ambito di cui al capo IV della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)»;

h) al comma 1 dell'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole «dell'Autorità d'ambito territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)»;

i) al comma 3 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 16/2008 le parole «all'Autorità d'ambito territo-

rialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)»;

j) dopo il comma 3 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 16/2008 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le utenze idriche domestiche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.»;

k) ai commi 25 e 28 dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2007 le parole «all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale (A.A.T.O.) centrale Friuli» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)»;

l) al comma 5-bis dell'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), le parole «di cui agli articoli 17 e 25 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche")» sono sostituite dalle seguenti: «del servizio idrico integrato», e le parole «dalla Consulta d'Ambito» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 15 aprile 2016


SERRACCHIANI

Allegato A (riferito all'art. 8)

COMPOSIZIONE DELLE ASSEMBLEE LOCALI DELL'AUSIR PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'Assemblea locale «Occidentale» è costituita dai seguenti Comuni: Andreis; Arba; Aviano; Azzano Decimo; Barcis; Brugnera; Budoia; Caneva; Casarsa della Delizia; Castelnovo del Friuli; Cavauso Nuovo; Chions; Cimolais; Claut; Clauzetto; Cordenons; Cordovado; Erto e Casso; Fanna; Fiume Veneto; Fontanafredda; Frisanco; Maniago; Meduno; Montereale Valcellina; Morsano al Tagliamento; Pasiano di Pordenone; Pinzano al Tagliamento; Polcenigo; Porcia; Pordenone; Prata di Pordenone; Pravidomini; Roveredo in Piano; Sacile; San Giorgio della Richinvelda; San Martino al Tagliamento; San Quirino; San Vito al Tagliamento; Sequals; Sesto al Reghena; Spilimbergo; Tramonti di Sopra; Tramonti di Sotto; Travesio; Vajont; Valvasone Arzene; Vito d'Asio; Vivaro; Zoppola.

2. L'Assemblea locale «Centrale» è costituita dai seguenti Comuni: Aiello del Friuli; Amaro; Ampezzo; Aquileia; Arta Terme; Arterga; Attimis; Bagnaria Arsa; Basiliano; Bertolò; Bicinicco; Bordano;



Buja; Buttrio; Camino al Tagliamento; Campofornido; Campolongo Tapogliano; Carlino; Cassacco; Castions di Strada; Cavazzo Carnico; Cervicento; Cervignano del Friuli; Chiopris-Viscone; Chiusaforte; Cividale del Friuli; Codroipo; Colloredo di Monte Albano; Comeglians; Corno di Rosazzo; Coseano; Dignano; Dogna; Drenchia; Enemonzo; Faedis; Fagagna; Fiumicello; Flaibano; Forgaria nel Friuli; Forni Avoltri; Forni di Sopra; Forni di Sotto; Gemona del Friuli; Gonars; Grimacco; Latisana; Lauco; Lestizza; Lignano Sabbiadoro; Ligosullo; Lusevera; Magnano in Riviera; Majano; Malborghetto Valbruna; Manzano; Marano Lagunare; Martignacco; Mereto di Tomba; Moggio Udinese; Moimacco; Montenars; Mortegliano; Moruzzo; Muzzana del Turgnano; Nimis; Osoppo; Ovaro; Pagnacco; Palazzolo dello Stella; Palmanova; Paluzza; Pasiàn di Prato; Paularo; Pavia di Udine; Poceña; Pontebba; Porpetto; Povoletto; Pozzuolo del Friuli; Pradamano; Prato Carnico; Precenicco; Premariacco; Preone; Prepotto; Pulfero; Ragogna; Ravascletto; Raveo; Reana del Rojale; Remanzacco; Resia; Resiutta; Rigolato; Rive D'Arcano; Rivignano Teor; Ronchis; Ruda; San Daniele del Friuli; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; San Leonardo; San Pietro al Natisone; San Vito al Torre; San Vito di Fagagna; Santa Maria La Longa; Sauris; Savogna; Sedegliano; Socchieve; Stregna; Sutrio; Taipana; Talmassons; Tarcento; Tarvisio; Tavagnacco; Terzo d'Aquileia; Tolmezzo; Torreano; Torviscosa; Trasaghis; Treppo Carnico; Treppo Grande; Tricesimo; Trivignano Udinese; Udine; Varmo; Venzone; Verzegnis; Villa Santina; Villa Vicentina; Visco; Zuglio.

3. L'Assemblea locale «Orientale goriziana» è costituita dai seguenti Comuni: Capriva del Friuli; Cormons; Doberdò del Lago/Doberdob; Dolegna del Collio; Farra d'Isonzo; Fogliano Redipuglia; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Grado; Mariano del Friuli; Medea; Monfalcone; Moraro; Mossa; Romans d'Isonzo; Ronchi dei Legionari; Sagrado; San Canzian d'Isonzo; San Floriano del Collio/Števerjan; San Lorenzo Isonzino; San Pier d'Isonzo; Savogna d'Isonzo/Sovodnje ob Soči; Staranzano; Turriaco; Villesse.

4. L'Assemblea locale «Orientale triestina» è costituita dai seguenti Comuni: Duino Aurisina/Devin Nabrežina; Monrupino/Repentabor; Muggia; San Dorligo della Valle-Dolina; Sgonico/Zgonik; Trieste.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

(Omissis).

16R00298

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2016, n. 28.

Disposizioni in merito ai contributi per gli interventi di piantumazione della piana fiorentina.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 2 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Considerato che:

1. È necessario che i contributi regionali per gli interventi di piantumazione della piana fiorentina, già previsti nella l.r. 77/2012 e nella l.r. 82/2015, siano rapidamente erogati dalla Regione, anche senza la partecipazione finanziaria dei comuni nel cui territorio tali interventi siano realizzati; occorre pertanto disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Contributi per gli interventi di piantumazione della piana fiorentina

1. I contributi regionali di cui all'art. 65-ter della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (legge finanziaria per l'anno 2013) e all'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), anche per gli importi già impegnati, sono erogati dalla Regione a totale copertura degli interventi ivi previsti, ferme restando le risorse la cui autorizzazione di spesa è stabilita nelle citate disposizioni.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 aprile 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2016.

16R00311



LEGGE REGIONALE 29 aprile 2016, n. 29.

Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e, in particolare, gli articoli 9 e 16;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 86 (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549» in attuazione della l.r. 22/2015) e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 6, comma 2;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 2, comma 2, della l.r. 86/2015 ha inserito la lettera *b-bis*) nel comma 1 dell'articolo 9, della l.r. 60/1996 al fine di assoggettare all'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi anche la «gestione di rifiuti priva della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione»;

2. Parallelamente l'articolo 6, comma 2, della l.r. 86/2015 ha modificato l'articolo 16 della l.r. 60/1996 introducendo, tra le fattispecie soggette a sanzione, anche la gestione non autorizzata dei rifiuti;

3. Gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno formulato rilievi di incostituzionalità degli articoli della l.r. 86/2015 sopra citati, assumendo che il legislatore regionale, invadendo la competenza legislativa statale, abbia introdotto una fattispecie del tutto nuova e diversa rispetto a quelle previste dalla legge 549/1995, istitutiva del tributo;

4. Le argomentazioni degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri appaiono difficilmente contestabili in un eventuale successivo ricorso alla Corte Costituzionale per illegittimità delle due norme sopra richiamate, atteso che la fattispecie della gestione non autorizzata, pur essendo stata introdotta dalla l.r. 86/2015 a chiarimento dei casi già previsti dalla normativa statale, di fatto, estende l'ambito di applicazione del tributo anche a casi non previsti dalla medesima normativa statale, le cui norme costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;

5. È necessario, pertanto, procedere alla modifica della l.r. 60/1996 al fine di eliminare dalle fattispecie soggette all'applicazione del tributo e della connessa sanzione amministrativa la «gestione di rifiuti priva della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione»;

6. È infine opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza di rendere conforme la normativa regionale alla legge 549/1995;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Applicazione del tributo. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 60/1996

1. La lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), è abrogata.

Art. 2.

Sanzioni. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 60/1996

1. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 60/1996 le parole: «e per la gestione non autorizzata» sono soppresse.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 aprile 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2016.

(*Omissis*).

16R00312



LEGGE REGIONALE 2 maggio 2016, n. 30.

Legati di amicizia e cooperazione del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 6 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e nono, della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 6 e l'articolo 71, comma 1, dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'articolo 6;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) e, in particolare, l'articolo 16 e l'articolo 23, comma 1;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 5, comma 1, della l.r. 4/2008 stabilisce che l'Assemblea legislativa, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, attivi collaborazioni in ambito nazionale, europeo ed internazionale con le altre assemblee elettive, nonché con istituti universitari ed organismi scientifici, costituisca associazioni e fondazioni o vi aderisca, partecipi ad organismi nazionali e sopranazionali di raccordo e di collaborazione tra assemblee elettive e tra regioni;

2. Appare rilevante l'esigenza di valorizzare tali rapporti dell'Assemblea regionale toscana con omologhe identità territoriali all'interno dello Stato italiano e nell'ambito di altri stati e con gli altri soggetti considerati dal sopracitato articolo 5, comma 1, della l.r. 4/2008;

3. È opportuno superare il carattere occasionale delle relazioni ascritte alla competenza del Consiglio regionale dall'articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 26/2009 e conferire a tali rapporti carattere di stabilità e di continuità;

4. Il rilevante ruolo storico dei nunzi e dei legati diplomatici che nei secoli XII e XIII ha condotto a suggellare i rapporti tra città toscane nella fase di superamento del sistema feudale e nel nascente quadro dei liberi comuni che dette vita alla Lega toscana;

5. L'importanza di rievocare il ruolo svolto dai legati denominando in tal modo i rapporti di amicizia e di cooperazione che il Consiglio regionale vuole suggellare con soggetti esterni al fine di creare condizioni privilegiate di sviluppo delle relazioni di carattere identitario e culturale da parte dell'Assemblea legislativa;

6. Lo sviluppo delle relazioni identitarie e culturali favorisce processi di valorizzazione delle cittadinanze, contribuendo, per un verso, alla maggior definizione della propria specificità e, per altro verso, allo sviluppo dal basso, a partire dai territori, di quegli aspetti di un'identità comune volta alla pacificazione e all'integrazione;

7. La Corte Costituzionale ha definito attività di mero rilievo internazionale quelle attività compiute con omologhi organismi esteri aventi per oggetto finalità di studio o di informazione, oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale ed economico in ambito locale, ovvero, infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte;

8. Le attività di mero rilievo internazionale delle regioni sono previste dall'articolo 6, comma 2, della legge 131/2003, il quale stabilisce che le regioni, nelle materie di propria competenza legislativa, possano realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione preventiva ai competenti organi statali, ai fini delle eventuali osservazioni e tenute le procedure previste dal D.P.R. 31 marzo 1994;

9. Le attività oggetto dei legati di competenza consiliare sono realizzate nel rispetto delle normative statali sopracitate e delle competenze della Giunta regionale, così come delineate dalla l.r. 26/2009;

10. È opportuno che i legati di amicizia e cooperazione stipulati siano comunicati alla Giunta regionale e pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
Approva la presente legge:

Art. 1.


Finalità

1. Il Consiglio regionale, organo di rappresentanza della comunità regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 6, dello Statuto, intrattiene rapporti di amicizia e di cooperazione con le assemblee elettive di regioni ed enti territoriali italiani e di altri stati, con istituti universitari, centri di ricerca, fondazioni e istituti culturali, al fine di valorizzare e promuovere, con relazioni stabili e continue, attività di partenariato e scambio culturale.

Art. 2.

Legati di amicizia e cooperazione

1. Gli atti con i quali il Consiglio regionale formalizza i rapporti di cui all'articolo 1, assumono la denominazione di legati di amicizia e cooperazione.



2. I legati di amicizia e cooperazione sono finalizzati a:

a) stabilire e mantenere legami con realtà istituzionali e culturali diverse, attraverso la promozione di reti di amicizia;

b) favorire l'impegno sociale, il dialogo interculturale, lo scambio di esperienze, conoscenze e valori.

3. I legati di amicizia e cooperazione sono stipulati nel rispetto e secondo le procedure, in particolare, dell'articolo 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome).

Art. 3.

Procedure

1. I legati di amicizia e cooperazione sono deliberati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, previo assenso sui contenuti da parte dei soggetti terzi sottoscrittori, e sono firmati dal Presidente del Consiglio regionale.

2. I legati di amicizia e cooperazione stipulati sono comunicati alla Giunta regionale e pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente legge rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza nei limiti degli stanziamenti previsti.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 maggio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 2016.

(*Omissis*).

16R00313

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2016, n. 31.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della l.r. 82/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 dell'11 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-*bis*;


Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e, in particolare, l'articolo 27, comma 3;

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 aprile 2016;

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, di linee guida indirizzate ai comuni, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, per l'applicazione dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 400/1993, convertito dalla legge 494/1993, concernente il rilascio di concessioni demaniali marittime di durata



superiore a sei anni ed inferiore a venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

2. La Regione Toscana, con l'approvazione della deliberazione 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ha determinato gli indirizzi di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, in coerenza con gli elementi di valore individuati negli stessi atti di pianificazione, con particolare riferimento alle schede dei sistemi costieri e alle schede d'ambito;

3. L'intervento legislativo è strumento per valorizzare gli elementi che caratterizzano il paesaggio e la fruizione sostenibile della costa attraverso la qualificazione dell'offerta turistico balneare, nonché per salvaguardare la gestione diretta delle imprese operanti in ambiti demaniali marittimi quale ulteriore elemento identitario e caratterizzante del sistema turistico balneare della costa della Toscana;

4. L'intervento legislativo si rende altresì necessario per garantire, nell'ambito delle procedure amministrative di competenza dei comuni, il rispetto del principio di proporzionalità che impone un corretto bilanciamento tra i principi di concorrenza e libertà di stabilimento e la tutela degli investimenti;

5. Considerata l'imminente apertura della stagione estiva balneare e la conseguente necessità, per i comuni, di ricevere indicazioni tese ad uniformare in tutta la Regione l'applicazione dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 400/1993 convertito dalla legge 494/1993, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni per l'applicazione dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, al fine di garantire in tutto il territorio regionale:

a) la valorizzazione del paesaggio e degli elementi identitari della fascia costiera attraverso la qualificazione dell'offerta turistico-balneare;

b) adeguate ed omogenee condizioni di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo.

Art. 2.

Criteri e condizioni per il rilascio delle concessioni ultrasessennali

1. Nell'ambito delle procedure comparative per il rilascio delle concessioni di durata superiore a sei anni ed inferiore ai venti anni, di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 400/1993 convertito dalla legge 494/1993:

a) costituisce condizione per il rilascio del titolo concessorio, l'impegno, da parte dell'assegnatario, a non affidare a terzi le attività oggetto della concessione, fatte salve:

1) la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie ai sensi dell'articolo 45-bis del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione);

2) la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi di impedimento alla conduzione diretta da parte dell'assegnatario stesso;

b) per la valutazione delle domande concorrenti, costituisce elemento di preferenza la presentazione di un progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, in coerenza con gli elementi di valore individuati nell'integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) avente valenza di piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37, con particolare riferimento alle schede dei sistemi costieri e alle schede d'ambito e con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali;

c) in caso di area già oggetto di concessione, l'ente gestore acquisisce il valore aziendale dell'impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione ultrasessennale;


d) al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al 90 per cento del valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla perizia giurata di cui alla lettera c), da pagarsi integralmente prima dell'eventuale subentro;

e) le pubblicazioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sull'Albo pretorio online comunale, per il rilascio di nuove concessioni effettuate ex articolo 18 del regolamento del codice della navigazione secondo le linee guida dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e per le quali non è pervenuta opposizione, né domande concorrenti, sono valide ed efficaci ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 3.

Linee guida

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 400/1993 convertito dalla



legge 494/1993, in applicazione anche dei criteri e delle condizioni stabilite dall'articolo 2 della presente legge, che costituiscono direttive generali per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 4.

Disposizione finale

1. La presente legge non si applica nell'ambito dei porti e approdi turistici e dei porti di competenza dell'Autorità portuale regionale, per i quali restano ferme le disposizioni dei documenti «Indirizzi e direttive» approvati dai comitati portuali ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alle l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005).

Art. 5.

Abrogazioni

1. L'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), è abrogato.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 maggio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 maggio 2016.

16R00314

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2016, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di settori di impiego.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 18 maggio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Il Presidente della Giunta

PROMULGA

la seguente legge:

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *m*), dello Statuto;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale);

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale);

Considerato quanto segue:

1. La legge n. 64/2001 ha istituito il servizio civile nazionale volontario, in sostituzione del servizio civile obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2015, finalizzato a:

concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;

promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e alla educazione alla pace fra i popoli;

partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;


contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni che operano all'esterno;

2. La legge regionale n. 35/2006 ha istituito il servizio civile regionale in Toscana;

3. La durata del servizio civile regionale è di dodici mesi e l'impegno settimanale richiesto varia per ogni progetto, ma non può essere inferiore a venticinque ore o superiore a trenta ore settimanali;

4. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva, analogo a quello previsto per il servizio civile nazionale, che attualmente ammonta a 433,80 euro netti al mese;

5. La Regione Toscana emana annualmente un bando per l'ammissione al servizio civile regionale;



6. L'art. 3 della legge regionale n. 35/2006 prevede, tra i settori di impiego del servizio civile regionale, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;

7. Il sorgere di situazioni di criticità per i beni di valore artistico, storico e paesaggistico regionale durante i periodi di maggiore affluenza nei centri storici, come il periodo estivo, e nei momenti di emergenza naturale, come le alluvioni;

8. La necessità di arginare eventuali danni conseguenti a tali criticità, come ad esempio quelli derivanti da fenomeni di vandalismo, considerata l'incalcolabilità di tali danni dato che nessun restauro, per quanto eseguito a regola d'arte, può restituire integrità a un manufatto sfregiato;

9. L'opportunità di indirizzare i compiti del servizio civile regionale, già chiamato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, anche a finalità di presidio dello stesso patrimonio, ferme re stando le competenze dello Stato in materia di tutela, attraverso la creazione di strumenti idonei a fare chiarezza e dirimere la confusione emergente nei citati momenti di crisi, come ad esempio il censimento delle opere d'arte presenti nei musei, sia nelle sale aperte al pubblico, sia nei loro magazzini, utile in caso di alluvioni o altre emergenze naturali; la presenza dissuasiva di personale nelle vicinanze dei beni di valore storico e artistico, utile nei momenti di maggiore affluenza presso i luoghi di interesse culturale; la redazione e la distribuzione di decaloghi di fruibilità dei monumenti, utili per una corretta accessibilità agli stessi da parte dell'utenza collettiva.

Approva la presente legge

Art. 1.

Settori di impiego

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 35/2006

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è sostituita dalla seguente:

«*f*) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, prevedendo in tale ambito, ferma restando la competenza dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, attività volte al miglioramento:

1) della conservazione fisica, della sicurezza, dell'integrità e del valore del patrimonio anche mediante il presidio dello stesso;

2) della diffusione della conoscenza dei beni del patrimonio anche mediante riproduzioni, pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione e informazione».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 11 maggio 2016

ROSSI

16R00315

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2016, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 74 speciale del 6 maggio 2016)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 32/2007

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) è sostituito dal seguente:

«4. L'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e ss.mm.ii. è il provvedimento che consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, già autorizzate all'esercizio, di diventare potenziali erogatrici di prestazioni in nome e per conto del Servizio sanitario nazionale.».

2. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:


«5. L'accordo contrattuale ai sensi dell'art. 8-*quinq*ues del decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii. è il rapporto instaurato tra la struttura accreditata, la ASL di appartenenza e la Regione Abruzzo per l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza secondo le necessità della programmazione sanitaria e di bilancio.».

3. Il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«6. Per struttura sanitaria e socio-sanitaria si intende la struttura fisica e organizzativa che eroga attività finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sanitarie e socio-sanitarie nel rispetto di quanto stabilito dagli atti della programmazione sanitaria regionale ovvero piano sanitario, piani stralcio, atto del fabbisogno:

a) per presidio si intende la struttura fisica dove si erogano le prestazioni;

b) per studio medico, odontoiatrico o di altre professioni sanitarie si intende la struttura in cui un professionista sanitario regolarmente abilitato o iscritto all'ordine o all'albo di competenza esercita la propria attività professionale, in forma singola o associata;



c) per ambulatorio si intende la struttura, con individualità autonoma, aperta al pubblico in giorni ed orari vincolati, la cui gestione amministrativa è distinta dall'attività professionale ivi esercitata.

L'ambulatorio opera in regime di impresa e può essere gestito in forma individuale, associata o societaria, avvalendosi esclusivamente di professionisti sanitari abilitati o iscritti ai relativi ordini o albi;

d) per poliambulatorio si intende la struttura sanitaria ambulatoriale caratterizzata dalla presenza di più discipline specialistiche.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 32/2007

1. L'art. 2 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione*). — 1. Sono assoggettate ad autorizzazione:

a) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

- 1) di specialistica medica;
- 2) di specialistica chirurgica;
- 3) di odontoiatria e specialistica odontoiatrica;
- 4) di medicina di laboratorio;
- 5) di radiologia medica e diagnostica per immagini;
- 6) di riabilitazione (stabilimenti di fisiochinesi terapia);
- 7) di recupero e rieducazione funzionale (ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario regionale) erogate anche in forma extramurale e domiciliare;
- 8) di dialisi;
- 9) di terapia iperbarica;
- 10) delle professioni sanitarie;
- 11) di psicologia diagnostica, psicologia clinica e psicoterapia;
- 12) i consultori familiari;
- 13) i centri di salute mentale;
- 14) le strutture per il trattamento delle tossicodipendenze;
- 15) poliambulatori.

b) i poliambulatori e i presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;

c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano le seguenti attività assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale:

1) attività riabilitativa extraospedaliera per portatori di disabilità sensoriali, fisiche e psichiche;

2) attività di tutela della salute mentale, ad esclusione delle strutture destinate all'accoglienza di persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

3) attività di tutela di soggetti affetti da dipendenze patologiche;

4) attività di assistenza di soggetti, non esclusivamente anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali o miste, non autosufficienti e non assistibili a domicilio, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001;

5) attività di cure palliative rivolte ai malati terminali ovvero «hospice»;

d) i complessi e gli stabilimenti termali;

e) gli studi medici, con esclusione degli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali, gli studi odontoiatrici, fisioterapici e delle altre professioni sanitarie di cui all'art. 8-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii. attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale o di terapia fisica, le strutture dedicate esclusivamente ad attività diagnostiche svolte anche a favore di terzi, nonché gli studi attrezzati per erogare procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità e/o comunque invasive o che comportino un rischio per la sicurezza dei pazienti. Si intendono come tali le prestazioni e le procedure che producano una soluzione di continuità cutaneo-mucosa, le terapie iniettive e le biopsie e agoaspirati.

2. I professionisti non soggetti ad autorizzazione che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica e che non risultano titolari di contratti con il Servizio sanitario nazionale comunicano al comune e al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti l'inizio e la cessazione dell'attività nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla giunta regionale. Oltre alla dichiarazione di inizio di attività, i professionisti documentano e si impegnano a mantenere il possesso dei requisiti minimi specifici previsti dal manuale di autorizzazione.

3. I logopedisti che svolgono autonomamente la propria attività professionale in regime fiscale di persona fisica devono essere iscritti in un apposito elenco regionale e possono esercitare solo attraverso prescrizione medica rilasciata da un medico specialista in Medicina fisica e Riabilitazione, Foniatria, Neurologia o Neuropsichiatria. Gli stessi potranno essere sottoposti a controlli ispettivi alla stessa stregua delle strutture in possesso di autorizzazione all'esercizio.

4. La Giunta regionale definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii. che erogano prestazioni socio-sanitarie.

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 32/2007

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2007 è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare.».



2. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«5. Il comune, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, ne trasmette copia alla regione e al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Nello stesso termine, nomina il responsabile del procedimento. L'istruttoria della domanda di autorizzazione si conclude entro novanta giorni dalla relativa presentazione previa acquisizione:

a) del parere di compatibilità con gli atti di programmazione sanitaria regionale di cui al comma 1;

b) del parere di congruità del progetto ai requisiti minimi strutturali, tecnologici impiantistici ed organizzativi contemplati nel vigente manuale di autorizzazione;

c) del parere di congruità del progetto alla pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Il parere di compatibilità di cui alla lettera a) è rilasciato dal competente Dipartimento della giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal comune.

Il parere di congruità di cui alla lettera b) è rilasciato dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente entro e non oltre sessanta giorni dall'acquisizione della domanda trasmessa dal comune.

Il parere di congruità di cui alla lettera c) è rilasciato dai competenti uffici comunali entro e non oltre sessanta giorni.

Il comune, nei quindici giorni successivi dal termine dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti, rilascia l'autorizzazione, unitamente al permesso di costruire, e ne trasmette copia al Dipartimento di prevenzione della ASL e al competente Dipartimento della giunta regionale.»

3. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«6. Il procedimento di cui al comma 5 trova applicazione anche in presenza di varianti in corso d'opera comportanti, a parere del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5. Le varianti non comportanti modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui al comma 5 sono autorizzate previo parere confermativo dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2007

1. L'art. 4 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Autorizzazione all'esercizio*). — 1. Le strutture autorizzate ai sensi dell'art. 3 per procedere all'avvio delle attività presentano al comune territorialmente competente domanda di autorizzazione all'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di dotazione del personale definiti dal vigente manuale di autorizzazione, verificati dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. La domanda indica la tipologia delle attività

sanitarie di cui è richiesto l'esercizio. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, il comune ne trasmette copia al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

2. Il comune adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione del parere, se positivo, di cui al comma 1, e ne trasmette copia al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e alla regione, che cura l'aggiornamento dell'elenco delle strutture autorizzate anche nell'ambito degli adempimenti di cui all'art. 6, comma 6, della presente legge.

3. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio indica:

a) i dati anagrafici del soggetto se il richiedente è una persona fisica;

b) la sede e la denominazione sociale se il richiedente è un ente di diritto pubblico;

c) la sede e la ragione sociale se il richiedente è una società;

d) la tipologia delle attività sanitarie o socio-sanitarie autorizzate di cui all'art. 2 della presente legge, con specifica indicazione delle discipline specialistiche nel caso di ambulatori o poliambulatori di specialistica medica e/o chirurgica e presidi di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;

e) la capacità ricettiva autorizzata, espressa in termini di numero di posti letto per le strutture di ricovero o di tipo residenziale o semiresidenziale, distinta per discipline specialistiche;

f) le eventuali prescrizioni condizionanti l'applicazione, anche con riguardo alle esigenze in materia urbanistica ed edilizia;

g) i dati anagrafici ed i titoli del direttore sanitario di cui all'art. 5-bis.

4. La struttura comunica tempestivamente al comune e al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competenti ed alla regione:

a) la sostituzione, temporanea o definitiva, del direttore sanitario di cui all'art. 5-bis;

b) la cessazione dell'attività;


c) la sospensione dell'attività per un periodo superiore a sessanta giorni.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 32/2007

1. L'art. 5 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e sistema sanzionatorio*). — 1. Il legale rappresentante della struttura autorizzata ai sensi dell'art. 4, con cadenza triennale, presenta al comune territorialmente competente una autodichiarazione, in conformità alla normativa vigente, attestante il mantenimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi definiti dal manuale di autorizzazione.



2. Il comune trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al competente Dipartimento della giunta regionale ed al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, che dispone le attività di vigilanza e controllo sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi.

3. Il Dipartimento regionale competente, in qualsiasi momento, mediante attività ispettive del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, verifica il possesso dei requisiti minimi autorizzativi.

4. Il Dipartimento di prevenzione, entro trenta giorni, comunica l'esito delle verifiche effettuate al comune, alla regione nell'ipotesi di cui al comma 3, ed alla struttura interessata.

5. In caso di accertamento di incongruità o di mancanza di uno o più requisiti minimi autorizzativi, ovvero di violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *f*), il comune assegna alla struttura un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni, diffidandola ad eliminare le incongruità riscontrate, ovvero a procedere al ripristino delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera *f*) entro un lasso di tempo determinato nell'atto di diffida e che non può comunque superare i novanta giorni. Il comune valuta le giustificazioni entro quindici giorni dalla presentazione. Nei casi di non validità o di mancata presentazione delle giustificazioni e comunque decorso inutilmente il termine della diffida, il comune sospende, anche per parte delle attività, l'autorizzazione all'esercizio della struttura.

6. Il Comune adotta un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio in caso di mancato ripristino nei successivi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 5.

7. In ogni caso l'autorizzazione di cui all'art. 4 è revocata in presenza di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del comma 5 nei due anni successivi dal primo provvedimento di sospensione.

8. In presenza di carenze comportanti grave pregiudizio per la salute e l'incolumità delle persone, accertate dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, il comune ordina l'immediata sospensione, anche parziale, dell'attività.

9. Il comune dispone, con efficacia immediata, la chiusura della struttura in mancanza dei titoli autorizzativi prescritti dalla presente legge. Trovano inoltre applicazione le vigenti norme penali e le sanzioni amministrative di cui all'art. 5-*quater*, comma 1.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 5-bis alla legge regionale n. 32/2007

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 32/2007 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis* (*Direzione sanitaria delle strutture sanitarie e socio-sanitarie*). — 1. Ogni struttura deve essere dotata di un direttore sanitario.

2. Nelle case di cura il direttore sanitario è un medico specializzato in igiene e medicina preventiva o discipline equipollenti.

3. Nelle case di cura con un numero di posti letto superiore a centocinquanta l'incarico di direttore sanitario è conferito al medico che, oltre ai requisiti di cui al comma 2, ha svolto, per almeno cinque anni anche non continuativi funzioni di direzione sanitaria in strutture pubbliche o private. Al direttore sanitario è vietata ogni funzione di diagnosi e cura.

4. La funzione di direttore sanitario di casa di cura è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società titolare o gerente.

5. È vietato svolgere le funzioni di direttore sanitario in più case di cura private. È vietato svolgere le funzioni di direttore sanitario in più strutture residenziali afferenti a diversi erogatori. È vietato svolgere le funzioni di direttore sanitario in più di tre strutture residenziali, e, comunque fino ad un tetto massimo di 200 posti letto. È vietato svolgere le funzioni di direttore sanitario in più di tre strutture ambulatoriali o poliambulatoriali private.

6. Il titolare o gestore della struttura e il direttore sanitario verificano l'esistenza di incompatibilità relative al personale operante a qualsiasi titolo nella struttura e ne assumono la responsabilità ai sensi della normativa vigente.»

Art. 7.

Inserimento dell'art. 5-ter alla legge regionale n. 32/2007

1. Dopo l'art. 5-*bis* della legge regionale n. 32/2007 è inserito il seguente:

«Art. 5-*ter* (*Requisiti soggettivi, cessione dell'autorizzazione all'esercizio e cause di decadenza*). — 1. Non può essere autorizzata la struttura il cui titolare:


a) sia stato condannato, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale o per delitto di associazione di cui all'art. 74 del testo unico n. 309 del 1990 per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione ai predetti reati;

b) sia stato condannato, con sentenza definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 356, 640 comma II, 640-*bis* del codice penale;

c) sia destinatario, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera).

2. Nei casi in cui il titolare di una struttura sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 sono riferiti al legale rappresentante e/o agli amministratori muniti di potere di rappresentanza.

3. I comuni adottano il provvedimento di voltura dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 4 in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività autorizzata o di fusione societaria. Il provvedimento di voltura è rilasciato



su richiesta congiunta della struttura cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla cessionaria dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del provvedimento di voltura, si applicano le procedure di verifica dei requisiti autorizzativi di cui all'art. 5.

4. Il comune trasmette alla regione copia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 3.

5. Al decesso della persona fisica titolare della struttura autorizzata gli eredi hanno la facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno; per l'ulteriore prosecuzione della gestione, gli eredi presentano domanda di voltura ai sensi del comma 3.

6. In caso di cessione della struttura si applica il procedimento di cui al comma 3.

7. La struttura decade dall'autorizzazione all'esercizio nei seguenti casi:

- a) rinuncia all'autorizzazione;
- b) estinzione della società di gestione;
- c) mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti soggettivi di cui al comma 1;
- d) mancato avvio dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzativo.».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 5-quater alla legge regionale n. 32/2007

1. Dopo l'art. 5-ter della legge regionale n. 32/2007 è inserito il seguente:

«Art. 5-quater (*Sistema sanzionatorio*). — 1. Al titolare della struttura che viola le disposizioni recate dalla presente legge, oltre alle responsabilità di natura civile e penale, si applicano le sanzioni amministrative di seguito indicate:

- a) da euro 10 mila a euro 100 mila per l'esercizio di un'attività sanitaria non autorizzata;
- b) da euro 5 mila a euro 50 mila per l'erogazione di prestazioni sanitarie non oggetto di autorizzazione;
- c) da euro 500 a euro 5 mila nei casi di mancanza di uno o più requisiti minimi previsti dal vigente manuale di autorizzazione, con l'eccezione dei requisiti oggetto di adeguamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, per la durata dell'adeguamento;
- d) da euro 100 a euro mille per omissione e/o incompletezza nella comunicazione delle informazioni dovute.

2. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è disciplinato dalla legge regionale 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria).

3. Alle contestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) consegue la segnalazione agli ordini ed albi professionali di appartenenza dei professionisti o direttori sanitari della struttura.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 32/2007

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti pubblici e privati autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8-*quater* del decreto legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). Il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale da parte della giunta regionale è subordinato alla valutazione di compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel manuale di accreditamento.».

2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«4. L'accREDITAMENTO ha durata quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata al competente Dipartimento della giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza del quinquennio. La richiesta è corredata di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. Il servizio del Dipartimento della salute della giunta regionale istituzionalmente preposto all'attività ispettiva verifica il mantenimento dei requisiti autocertificati nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 7. L'accREDITAMENTO istituzionale viene rinnovato dalla giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche trasmesso da parte del Servizio suddetto. In caso di esito negativo della suddetta verifica, la giunta dispone il diniego del rinnovo dell'autorizzazione.».


3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«5. Le strutture già accreditate che intendano valorizzare il conseguimento di requisiti di qualità organizzativa o assistenziale tali da consentire l'accesso ad una classe più elevata di accreditamento istituzionale prevista nel relativo manuale hanno facoltà di inoltrare un'istanza specifica di modifica della classe di accreditamento cui farà seguito una procedura identica a quella prevista in fase di riconoscimento ed attribuzione.».

4. Al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 32/2007, il punto finale è sostituito da una virgola e, in fine, è aggiunta la frase: «sul portale sanità della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della ASL territorialmente competente.».

5. All'art. 6 della legge regionale n. 32/2007, in fine, è aggiunto il seguente comma:

«6-*bis*. La giunta regionale adotta il provvedimento di voltura dell'accREDITAMENTO in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività accreditata o di fusione societaria. Il provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla cessionaria dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5-*ter*, comma 1 e dei re-



quisiti autorizzativi secondo le procedure di cui all'art. 5, nonché dei requisiti di accreditamento secondo le procedure di cui all'art. 7. Ai fini del provvedimento di voltura, la struttura cessionaria dichiara di impegnarsi al mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui al vigente manuale. Al decesso della persona fisica titolare della struttura accreditata gli eredi hanno la facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno; per l'ulteriore prosecuzione della gestione, gli eredi presentano domanda di voltura.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 32/2007

1. L'art. 7 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale). — 1. Il Dipartimento della salute, per il tramite del Servizio istituzionalmente preposto all'attività ispettiva, può disporre in ogni momento le attività ispettive per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento.

2. Entro quindici giorni dalla conclusione delle verifiche di cui al comma 1, il Dipartimento regionale competente ne comunica gli esiti alla struttura e, in caso di accertata carenza di uno o più requisiti di cui al vigente manuale di accreditamento, concede dieci giorni per la presentazione di giustificazioni, diffidando la struttura ad eliminare le carenze accertate entro e non oltre un lasso di tempo che andrà determinato nell'atto di diffida e che non può comunque superare i novanta giorni. La direzione competente della giunta regionale valuta le giustificazioni nei successivi quindici giorni dalla presentazione. In caso di mancanza o non validità delle giustificazioni presentate, e comunque decorso inutilmente il termine della diffida, la giunta regionale dispone:

a) la revoca dell'accreditamento nel caso di carenza dei requisiti di primo livello di cui alla lettera A del vigente manuale di accreditamento;

b) il declassamento del livello di accreditamento e la modifica degli accordi contrattuali in corso, in caso di carenza dei requisiti relativi agli ulteriori livelli di accreditamento.

3. Il procedimento di cui al comma 2 trova applicazione in caso di mancata richiesta del rinnovo di cui al comma 4 dell'art. 6. In tal caso, si applica la sanzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.

4. La revoca dell'accreditamento istituzionale è disposta anche nei seguenti casi:

a) revoca dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5;

b) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5-ter;

c) erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 5 per cento il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

d) inadempimento grave degli obblighi contrattuali, così come individuati nell'accordo contrattuale.

5. La revoca dell'accreditamento determina la risoluzione automatica degli accordi contrattuali in corso.

6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo contrattuale è disposta la sospensione dell'accreditamento.

7. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio, disposta ai sensi dell'art. 5, comporta la contestuale adozione del provvedimento di sospensione dell'accreditamento.

8. La sospensione dell'accreditamento comporta la contestuale sospensione dell'accordo contrattuale. Le strutture nei cui confronti operi la sospensione non possono erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario, ad eccezione:

a) di quelle relative ai pazienti già ricoverati nelle strutture residenziali, che sono trasferiti ad altra struttura pubblica o privata secondo un programma predisposto dalla ASL territorialmente competente, di durata non superiore a sessanta giorni;

b) di quelle relative ai pazienti già ricoverati nelle strutture di ricovero per acuti, fino alla loro dimissione.

9. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio sanitario e comportano la revoca dell'accreditamento.

Art. 11.

Modifiche all'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2007

1. Al comma 1 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2007, in fine, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: «In caso di sospensione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7.».

2. Il comma 2 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la struttura non provveda alla regolarizzazione, entro sei mesi dall'accertamento delle irregolarità, l'accreditamento è automaticamente revocato.».

3. Il comma 3 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 32/2007 è soppresso.


Art. 12.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 32/2007

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii.».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 32/2007, lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «anche in riferimento alle attività di verifica e controllo».



3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 32/2007, primo rigo, le parole «la direzione sanità» sono sostituite dalle parole «il competente Dipartimento della giunta regionale». Le parole «Agenzia sanitaria regionale» sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 32/2007, in fine, è aggiunta la seguente lettera:

«d-bis) decurtazione da apportare alla remunerazione delle prestazioni rese in difetto, anche parziale, dei requisiti minimi di autorizzazione o di accreditamento di cui ai vigenti manuali, o a seguito di inadempienze contrattuali diverse da quelle di cui all'art. 7, comma 4, lettera c).».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 32/2007

1. L'art. 9 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Compiti della Regione*). — 1. La giunta regionale provvede:

a) ad adottare l'atto di fabbisogno, che stabilisce in termini qualitativi e quantitativi l'offerta sanitaria regionale, compatibilmente con le norme e gli atti della programmazione regionale e con eventuali vincoli finanziari e di bilancio;

b) a rendere, tramite il competente Dipartimento, il parere di compatibilità di natura programmatica, nei casi previsti dalla presente legge;

c) a predisporre le nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla pubblicità sanitaria;

d) a definire i requisiti, i criteri e le procedure di autorizzazione ed accreditamento;

e) ad esercitare, tramite la competente direzione, i poteri di vigilanza e sanzionatori di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge;

f) all'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;

g) a predisporre gli atti di programmazione finalizzati alla negoziazione con i soggetti accreditati.».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2007

1. L'art. 10 della legge regionale n. 32/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Compiti dei comuni*). — 1. Il Comune provvede a:

a) rilasciare le autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie nei modi e nei termini definiti dalla presente legge;

b) rilasciare le autorizzazioni all'esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie nei modi e nei termini definiti dalla presente legge;

c) adottare gli atti ed i provvedimenti di cui agli articoli 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater.».

Art. 15.

Inserimento dell'art. 10-bis alla legge regionale n. 32/2007

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 32/2007 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Compiti dei Dipartimenti di prevenzione*). — 1. I Dipartimenti di prevenzione delle ASL svolgono le attività di vigilanza e le attività istruttorie nei casi e nei termini previsti dalla presente legge.».

Art. 16.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 32/2007

1. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2007 sono aggiunti, in fine, i due periodi seguenti:

«Oltre alla diffida prevista dall'art. 5, comma 5, alla struttura si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 5-quater, comma 1, lettera b) in caso di mancata o intempestiva presentazione della domanda di autorizzazione definitiva. Decorso inutilmente il termine concesso nell'atto di diffida, il comune dispone l'immediata revoca dell'autorizzazione all'esercizio.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 maggio 2016


D'ALFONSO

(*Omissis*).

16R00261



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 1 0 2 9 *

€ 3,00

